

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 – CIG: B35B0AE993

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
con il presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

La SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST C.F. 94297490487 P.IVA 07179170480 con sede legale in Bagno a Ripoli (FI), Piazza della Vittoria n. 1 – CAP 50012 – rappresentata nella persona di Simone Naldoni, nato a Firenze, il 23/06/1964, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est, come da Decreto del Presidente della Società della Salute Fiorentina Sud Est n. 1 del 24/02/2021 e n. 1 del 30/05/2024, di seguito denominata solo "SDS";

E

La Ditta/ il Professionista _____
con sede legale in _____ (Prov. _____)
Via/Piazza _____, n° _____
Codice Fiscale _____, Partita IVA _____
rappresentato nella persona di _____
nato/a a _____ (Prov. _____)
il _____, C.F. _____
residente in _____ (Prov. _____)
Via/Piazza _____, n° _____
PEC _____, E-mail _____
Tel. _____, di seguito denominato solo "fornitore";

Fornitore accreditato per l'erogazione delle prestazioni integrative di seguito indicate:

- A) Servizi professionali domiciliari: OSS;
- A) Servizi professionali domiciliari: Educatore professionale;
- B) Altri servizi professionali domiciliari: Psicologo;
- B) Altri servizi professionali domiciliari: Fisioterapista;
- B) Altri servizi professionali domiciliari: Logopedista;
- C) Servizi e strutture a carattere extra-domiciliare: Centro socio-educativo riabilitativo diurno;

- C) Servizi e strutture a carattere extra-domiciliare: Centro diurno per gli anziani;
- C) Servizi e strutture a carattere extra-domiciliare: Centro di aggregazione giovanile;
- C) Servizi e strutture a carattere extra-domiciliare: Centro per l'infanzia;
- D) Sollievo: Domiciliare;
- D) Sollievo: Diurno Extra Domiciliare;
- D) Sollievo: Residenziale;
- E) Trasferimento assistito: Trasporto collettivo senza assistenza; Trasporto collettivo con assistenza; Trasporto Collettivo con assistenza carrozzato; Trasporto Individuale senza assistenza; Trasporto Individuale con assistenza; Trasporto individuale con assistenza carrozzato; Trasporto barellato;
- G) Supporti;
- H) Percorsi di integrazione scolastica: Percorsi di integrazione scolastica;
- H) Percorsi di integrazione scolastica: Servizi di assistenza scolastica specialistica;
- I) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento occupazionale: Percorsi di inserimento occupazionale;
- I) Servizi di intervento per la valorizzazione delle diverse abilità e per l'inserimento occupazionale: Percorsi di valorizzazione;
- L) Servizi per minori affetti da autismo;
- M) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili;
- N) Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento: Servizio Concordato.

Visti:

- L'art. 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che: all'art. 11 prevede gli "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento"; all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- La Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Allegato B

- La Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- Il DPCM del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- Il Decreto Ministeriale del 31/03/2021, n. 72 “Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”;
- La Legge Regionale Toscana n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”;
- La Legge Regionale Toscana n. 41 del 24/02/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- La Legge Regionale Toscana 17 luglio 2019, n. 45 “Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla L.R. 41/2005 e alla L.R. 29/2009”.
- Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- La Delibera ANAC n. 32 del 20/01/2016 “Determinazione – linee guida per l’affidamento di servizi ad Enti del Terzo Settore e Cooperative Sociali”;
- La Legge Regionale Toscana 31 ottobre 2018, n. 58 “Norme per la cooperazione sociale in Toscana”;
- La Legge Regionale Toscana 22 luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore toscano”.
- La Legge Regionale Toscana n. 82 del 28/12/2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
- Il Regolamento di Attuazione 11 agosto 2020, n. 86/R “Regolamento di attuazione della L.R. 28 dicembre 2009, n. 82 in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020;

Premesso che

Il Progetto “HOME CARE PREMIUM 2022”, approvato con atto formale da INPS ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 463/1998, è un programma che prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e loro familiari, non autosufficienti, iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali.

La Società della Salute Fiorentina Sud Est ha aderito a suddetto progetto con Decreto del Direttore n. 6 del 22/05/2022, sulla base di uno specifico Accordo sottoscritto con INPS per la gestione delle “prestazioni integrative” a valere sul Bando Pubblico progetto HOME CARE PREMIUM 2022 Assistenza Domiciliare e sull’Avviso di Adesione rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali, assumendo il ruolo di Soggetto Attuatore. Il progetto ha preso avvio in data 01/07/2022 e la sua scadenza, salvo proroghe, è prevista per il 30/06/2025.

Allegato B

La SDS si è dunque impegnata a dare attuazione al programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti INPS ex Inpdap, secondo le modalità definite nell'Accordo sottoscritto e sopra richiamato. Il progetto di Assistenza Domiciliare "HOME CARE PREMIUM 2022", oltre all'attribuzione di prestazioni prevalenti, prevede altresì il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre interamente a carico dell'Istituto, ma erogate dal soggetto attuatore. In virtù di tale accordo di programma, la Società della Salute Fiorentina Sud Est può erogare a ciascun beneficiario del progetto residente in uno dei Comuni soci del Consorzio uno o più interventi tra quelli previsti nell'ambito delle suddette prestazioni integrative.

Per la gestione e l'erogazione delle prestazioni integrative, la Società della Salute Fiorentina Sud Est, in attuazione di quanto previsto dalla nota trasmessa in data 13/03/2024 dalla Direzione Regionale INPS agli ambiti territoriali gestori del progetto HCP della Toscana, ha istituito un elenco di fornitori accreditati per l'erogazione delle prestazioni integrative:

- Con Decreto del Direttore della SDS Fiorentina Sud Est n. _____ del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico e i relativi allegati, per l'istituzione dell'elenco dei fornitori accreditati per l'erogazione delle prestazioni integrative previste nell'ambito del progetto HOME CARE PREMIUM 2022, in favore dei beneficiari del progetto residenti nei Comuni soci del Consorzio.
- Con Decreto del Direttore della SDS Fiorentina Sud Est n. _____ del _____, è stato istituito e approvato, a seguito di istruttoria, l'elenco dei fornitori accreditati per l'erogazione delle prestazioni integrative previste nell'ambito del progetto HOME CARE PREMIUM 2022, in favore dei beneficiari del progetto residenti nei Comuni soci del Consorzio.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione regola i rapporti tra le parti per l'erogazione delle prestazioni integrative sopra richiamate, definite da INPS come un complesso di interventi e servizi a carattere socio-assistenziale finalizzati a superare situazioni di difficoltà contingente. Le prestazioni integrative individuate da INPS mirano: a migliorare stati di disagio prolungato e/o cronico dei beneficiari; alla prevenzione del decadimento fisico e cognitivo; alla conservazione dell'autonomia della persona; a garantire un costante ed efficace supporto al nucleo familiare, limitando il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione.

Le prestazioni integrative oggetto della presente Convenzione sono quelle indicate e barrate in premessa, per le quali il fornitore ha manifestato interesse in sede di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso pubblico sopra richiamato.

Con la stipula della presente Convenzione si intende perseguire i seguenti obiettivi:

- Garantire la centralità della persona ed il suo ruolo attivo nell'ambito dell'elaborazione del bisogno assistenziale, della predisposizione del PAI e nella scelta del fornitore più adatto al soddisfacimento delle proprie esigenze;
- Sviluppare risorse comunitarie orientate alla massima soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
- Assicurare qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni erogate dal fornitore e garantire omogeneità nelle modalità di gestione/erogazione di tutti i servizi socio assistenziali nel territorio zonale;

Allegato B

- Assicurare un'adeguata concorrenza tra i diversi fornitori accompagnata da criteri di trasparenza imparzialità e parità di condizioni;
- Assicurare omogeneità nelle strategie di controllo, monitoraggio, valutazione.

ART. 2 – LUOGO E DURATA

Le prestazioni integrative oggetto della presente Convenzione saranno accessibili, nel rispetto dei criteri definiti da INPS, ai cittadini residenti entro i confini territoriali della Società della Salute Fiorentina Sud Est.

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 30/06/2025 salvo proroghe.

5

ART. 3 – BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Sono “beneficiari” delle prestazioni integrative i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, i loro coniugi per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, i parenti di primo grado non autosufficienti e tutti coloro individuati dall’art. 3 del Bando Pubblico Progetto HOME CARE PREMIUM 2022.

ART. 4 – MODALITA’ ATTUATIVE, CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Sono di seguito esplicitate le procedure per la corretta erogazione delle prestazioni integrative e per la corretta certificazione dei servizi, oltre alle modalità di fatturazione nei confronti della Società della Salute Fiorentina Sud Est:

4.1 – Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)

L’Assistente Sociale dello Sportello HCP della Società della Salute Fiorentina Sud Est predispone l’attivazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), in accordo con il beneficiario e la sua famiglia. Il PAI rappresenta la scheda nella quale sono indicate le prestazioni che il fornitore dovrà rispettare ed erogare al beneficiario. Per essere valido, il PAI deve essere stato accettato dalla piattaforma INPS dedicata al progetto HCP, dal beneficiario e dal responsabile del progetto.

Con l’accettazione si attiva il “patto socio-assistenziale familiare”, che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento. Nel caso in cui la sottoscrizione del “Patto socio-assistenziale familiare” avvenga entro il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal mese immediatamente successivo. Laddove la sottoscrizione avvenga invece dopo il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal secondo mese successivo a quello della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del Bando HCP 2022.

Il PAI del beneficiario potrà essere riconcordato con l’Assistente Sociale dello Sportello HCP della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Le eventuali modifiche apportate al PAI possono essere autorizzate esclusivamente dall’Assistente Sociale dello Sportello HCP, inserite nella procedura informatica dell’INPS e accettate dal beneficiario.

4.2 – Partecipazione dei beneficiari al Progetto HCP

Allegato B

Il beneficiario delle prestazioni integrative e/o i suoi familiari sono coinvolti in tutte le fasi del progetto HCP; lo scopo è quello di costruire insieme alla persona un intervento personalizzato che soddisfi i bisogni del beneficiario e della sua famiglia.

Il beneficiario e/o i suoi familiari:

- Partecipano alla stesura del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) assieme all'Assistente Sociale dello Sportello HCP;
- Approvano il progetto redatto con l'Assistente Sociale dello Sportello HCP, esprimendo il consenso formale con l'accettazione del PAI nella piattaforma INPS dedicata;
- Partecipano alla pianificazione dell'intervento, nelle modalità e nei tempi, insieme all'Assistente Sociale dello Sportello HCP e al fornitore erogatore delle prestazioni;
- Esprimono il proprio consenso, la propria disponibilità e la propria collaborazione alla fruizione dell'intervento;
- Verificano che le prestazioni previste dal PAI vengano erogate;
- Segnalano al fornitore delle prestazioni e all'Assistente Sociale dello Sportello HCP eventuali criticità.

6

4.3 – Scelta e variazione del fornitore da parte del beneficiario

Il beneficiario del progetto HCP ha la possibilità di scegliere il fornitore delle prestazioni integrative fra coloro che sono iscritti nell'elenco predisposto al termine dell'Avviso pubblico richiamato in premessa e che hanno sottoscritto l'apposita Convenzione con la Società della Salute Fiorentina Sud Est. La scelta viene effettuata tramite la compilazione da parte del beneficiario (o suo familiare) del Modulo "Scelta Fornitore", allegato all'Avviso e reperibile sul sito web della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Tale documento, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato all'Assistente Sociale dello Sportello HCP o inviato a mezzo e-mail all'indirizzo homecare.firenzesudest@uslcentro.toscana.it in sede di accettazione del PAI.

Nella prima fase di attuazione delle nuove modalità attuative, tutti i beneficiari del progetto HCP con un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) già attivo saranno tenuti alla compilazione del Modello "Scelta Fornitore", che dovrà essere presentato allo Sportello HCP secondo le modalità sopra descritte.

Nel corso del progetto, il beneficiario può richiedere la sostituzione del fornitore inizialmente scelto con un altro fornitore presente nell'elenco dei soggetti iscritti, esclusivamente nei casi in cui sussistano dei gravi motivi opportunamente giustificati. Il beneficiario dovrà esprimere le proprie intenzioni e motivazioni compilando il Modulo "Variazione Fornitore", allegato all'Avviso e reperibile sul sito web della Società della Salute Fiorentina Sud Est. Tale documento, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato all'Assistente Sociale dello Sportello HCP o inviato a mezzo e-mail all'indirizzo homecare.firenzesudest@uslcentro.toscana.it. In caso di accettazione della richiesta, lo Sportello HCP della Società della Salute Fiorentina Sud Est provvederà a fornirne comunicazione al fornitore uscente e assegnerà l'incarico al nuovo fornitore individuato dal beneficiario.

4.4 – Consegna del "voucher" al beneficiario e affidamento dell'incarico al fornitore

Sulla base delle scelte del beneficiario di cui al punto precedente, lo sportello HCP della Società della Salute Fiorentina Sud Est realizza per ciascun beneficiario del Progetto HCP un "voucher" non consumabile, sottoscritto dall'Assistente Sociale e dallo stesso beneficiario (o suo familiare), che riepiloga quanto segue:

Società della Salute Fiorentina Sud Est
Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Via di Antella 58, Loc. Ponte a Niccheri – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
sds.firenzesudest@uslcentro.toscana.it
C. F. 94297490487 – P. IVA 07179170480

- Dati anagrafici del beneficiario;
- Codice pratica identificativo HCP;
- Elenco delle prestazioni rientranti nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) del beneficiario;
- Indicazione delle ore/quantità mensili per ciascuna prestazione e indicazione del relativo budget;
- Indicazione del fornitore scelto per ciascuna prestazione.

Lo sportello HCP della Società della Salute Fiorentina Sud Est elabora inoltre un riepilogo per ciascun fornitore che ha sottoscritto l'apposita Convenzione, trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Il riepilogo contiene le seguenti informazioni:

- Elenco dei beneficiari del Progetto HCP che possono recarsi dal fornitore, con associato il codice pratica identificativo HCP;
- Indicazione della prestazione integrativa da erogare a ciascun beneficiario presente nell'elenco.

Perfezionata la pratica nel modo sopra descritto, il beneficiario potrà recarsi dal fornitore scelto per l'erogazione della prestazione integrativa prevista dal suo Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), mostrando al fornitore il proprio "voucher" non consumabile. Il fornitore erogherà la prestazione integrativa sulla base delle quantità/ore indicate sul "voucher" non consumabile, dopo aver verificato la presenza del beneficiario nel riepilogo trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.

In caso di modifiche inerenti la tipologia di prestazione prevista nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), e/o in caso di interruzione anticipata del PAI rispetto alla data prevista, il fornitore verrà tempestivamente informato dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est tramite mail dall'indirizzo homecare.firenzesudest@uslcentro.toscana.it.

In merito al "voucher" non consumabile del beneficiario, si precisa quanto segue:

- Non è ammessa alcuna modifica al Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) se non autorizzata dall'Assistente Sociale dello Sportello HCP della Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- Le prestazioni richieste devono essere erogate unicamente dalle figure professionali competenti e qualificate indicate nella "scheda anagrafica del fornitore" al momento della presentazione della manifestazione di interesse;
- Il fornitore deve garantire la continuità assistenziale;
- Nei casi in cui sia ritenuto necessario, i giorni e gli orari di erogazione del servizio devono essere concordati tra il fornitore e il beneficiario;
- Deve essere garantito il rispetto dei giorni e degli orari di assistenza stabiliti in accordo con il beneficiario;
- Nel caso in cui il beneficiario non abbia fruito in tutto o in parte delle prestazioni integrative previste dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) per il mese di riferimento, le prestazioni integrative non fruito potranno essere recuperate entro i 6 mesi successivi, nel rispetto dell'articolo 22 del Bando HCP 2022 – "Ricevute mensili".

Si precisa inoltre che non verranno riconosciuti i costi di prestazioni integrative non indicate nel Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) del beneficiario, erogate dal fornitore in mancanza del consenso e dell'autorizzazione della Società della Salute Fiorentina Sud Est.

4.5 – Certificazione del servizio da parte del fornitore e fatturazione

Allegato B

Entro il 15 (quindici) di ogni mese ciascun fornitore dovrà trasmettere all'indirizzo homecare.firenzesuddest@uslcentro.toscana.it una certificazione delle attività e dei servizi resi nel mese precedente nei confronti di ciascun beneficiario indicato nel riepilogo trasmesso a mezzo PEC dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est, da realizzare utilizzando il modulo **“Certificazione servizio”**.

Il modulo “Certificazione servizio” dovrà essere trasmesso assieme alla relativa fattura/nota di debito proforma. La fattura/nota di debito dovrà essere intestata esclusivamente alla Società della Salute Fiorentina Sud Est e dovrà necessariamente riportare:

- La dicitura “Progetto Home Care Premium – Centro di Costo 4”;
- Il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- Il codice pratica identificativo HCP del beneficiario;
- Il periodo di riferimento di esecuzione della prestazione (mese/anno) e la descrizione della prestazione svolta.

Si precisa che qualora il fornitore abbia in carico più beneficiari, sarà necessario emettere una sola fattura dedicando una linea di fatturazione a ciascun beneficiario. Nella fattura non dovranno essere indicati i nominativi dei beneficiari, bensì il relativo codice pratica identificativo HCP.

Non sono ammesse fatture/note di debito diverse o comunque sprovviste delle caratteristiche sopra indicate. La Società della Salute Fiorentina Sud Est, una volta acquisita e verificata l'adeguatezza della fattura/nota di debito proforma e del modulo “Certificazione servizio”, provvederà a trasmettere al fornitore nota di autorizzazione alla fatturazione delle prestazioni e dei servizi resi. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura/nota di debito.

Alla Società della Salute Fiorentina Sud Est, in qualità di Ente Gestore del Progetto HOME CARE PREMIUM 2022, non potranno essere in alcun caso addebitati costi che eccedono il budget indicato nel “voucher” non consumabile del beneficiario (salvo l'eventuale utilizzo di ore/quantità mensili non fruiti nei sei mesi precedenti), né potrà essere responsabile in caso di eventuali inadempienze da parte degli utenti beneficiari.

ART. 5 – RUOLO DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione la Società della Salute Fiorentina Sud Est, attraverso gli uffici competenti, si riserva le seguenti funzioni:

- Legittimare il fornitore accreditato all'offerta delle prestazioni integrative a cui ha aderito nel pieno rispetto dei patti, condizioni e prescrizioni contenuti nell'Avviso e nella presente Convenzione;
- Autorizzare il fornitore qualora sia prescelto dal beneficiario e/o dal suo familiare di riferimento all'erogazione delle suddette prestazioni secondo i livelli quali/quantitativi e secondo quanto indicato nel “voucher” non consumabile;
- Verificare la correttezza delle procedure di erogazione del “voucher” non consumabile al beneficiario e di trasmissione del riepilogo dei beneficiari al fornitore;
- Corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni ed ai servizi erogati al beneficiario titolare del “voucher” non consumabile secondo le tariffe e nel rispetto delle modalità disposte nell'Avviso, nei relativi allegati e nella presente Convenzione.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Società della Salute Fiorentina Sud Est
Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Via di Antella 58, Loc. Ponte a Niccheri – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
sds.firenzesuddest@uslcentro.toscana.it
C. F. 94297490487 – P. IVA 07179170480

Il fornitore deve rispettare tutte le condizioni indicate nella presente Convenzione:

- Rispettare tutte le comunicazioni e le indicazioni impartite dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est e dallo Sportello Sociale HCP;
- Trasmettere la documentazione inerente alle procedure di certificazione/fatturazione dei servizi, secondo i tempi e le modalità qui stabilite;
- Trasmettere l'elenco del personale impegnato nell'ambito delle prestazioni oggetto di accreditamento, aggiornato ogni nuovo anno, e ogni qualvolta si presentino modifiche relative all'inserimento in organico di nuovi operatori e/o variazioni delle qualifiche in possesso dai lavoratori già in attività;
- Garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. Dovrà adottare tutte le misure previste dall'articolo 26 (obblighi connessi alle gare d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla SDS a qualsiasi titolo e sarà pertanto responsabile della sicurezza ed incolumità del personale e di danni causati a terzi, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa sulla Società della Salute Fiorentina Sud Est;
- Applicare, per l'intera durata dell'iscrizione all'Elenco dei fornitori accreditati nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, tutte le leggi vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i regolamenti e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali vigenti e successivi rinnovi; oltre ad impegnarsi al rispetto dei salari minimi contrattuali, al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, alla previsione di idonee coperture assicurative, assumendone a proprio carico gli oneri relativi;
- Individuare la figura di un coordinatore/referente, dando comunicazione alla Società della Salute Fiorentina Sud Est del suo nominativo e dei suoi contatti (numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC);
- Illustrare all'utente le procedure e gli strumenti da adottare per la gestione dei reclami e/o disservizi, ai quali il fornitore si impegna a dare risposta entro 15 giorni dal ricevimento, dando contestuale ed immediata comunicazione alla Società della Salute Fiorentina Sud Est di eventuali segnalazioni pervenute.
- Verificare il rispetto delle prestazioni e di quanto stabilito nel "voucher" non consumabile di ciascun beneficiario;
- Aggiornare lo Sportello HCP in merito ad eventuali criticità riscontrate nella gestione/attivazione dei servizi;
- Partecipare ad eventuali incontri di monitoraggio e coordinamento organizzati dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE

Il fornitore è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni integrative previste nel "voucher" non consumabile dei beneficiari secondo i tempi, le modalità e i costi in esso previsti e nel rispetto delle condizioni indicate nell'Avviso, nella presente Convenzione e in tutti i suoi allegati. Il fornitore in ogni caso ha l'onere di:

- Accordarsi con l'utente, prima dell'attivazione del servizio, per definire insieme le modalità di attuazione del PAI, laddove non esplicitamente indicate nello stesso (orari, giornate di lavoro e mansioni da svolgere);
- Attivare le prestazioni integrative previste PAI entro e non oltre i tempi stabiliti.
- Erogare il servizio nel rispetto del PAI (prestazione, tempistiche, giornate lavorative, figura professionale);
- Garantire che le prestazioni vengano erogate unicamente da personale competente e autorizzato;

Allegato B

- Garantire la puntualità di accesso a domicilio dell'utente per l'attuazione dell'intervento, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale ritardo;
- Garantire la continuità del servizio e dell'operatore;
- Comunicare tempestivamente all'utente l'assenza dell'operatore e proporre la sua sostituzione;
- Comunicare agli utenti in carico la propria eventuale cancellazione dall'Elenco, garantendo comunque la fornitura degli interventi in esso previsti per un periodo di almeno 30 giorni, al fine di permettere all'utente la scelta di un altro fornitore;
- Rispettare il diritto di scelta esercitato dall'utente, accettando di eseguire ogni PAI assegnatogli;

Inoltre, si raccomanda al fornitore di assicurarsi che il personale di contatto abbia un comportamento consono alla mansione, all'attività da svolgere e alla tipologia di utente a cui si rivolge, garantendo affidabilità, e riservatezza.

In caso di violazione degli obblighi dettagliati agli artt. 6 e 7 ed in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Società della Salute Fiorentina Sud Est ha facoltà di procedere:

- All'applicazione di sanzioni economiche commisurate all'entità della mancanza accertata;
- Alla rescissione della presente Convenzione e alla cancellazione del fornitore dall'Elenco dei fornitori accreditati, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione con la SDS Fiorentina Sud Est, che chiederà formali chiarimenti e delucidazioni circa gli inadempimenti rilevati. Entro e non oltre 10 (dieci) giorni, il fornitore potrà esprimere le proprie controdeduzioni.

ART. 8 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'iscrizione all'Elenco dei fornitori accreditati comporta la conoscenza e la piena accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicate nell'Avviso, nei suoi allegati e nella presente Convenzione, e in tutti i loro allegati.

Il fornitore può essere **sospeso** dall'Elenco nei seguenti casi:

- Perdita, anche temporanea, di uno solo dei requisiti minimi di ordine generale e di idoneità professionale, di idoneità tecnica e dei requisiti di capacità economico/finanziaria; i termini della sospensione decorreranno dalla data di accertata inadempienza e termineranno con l'avvenuta regolarizzazione da parte del fornitore;

Il fornitore può essere **cancellato** dall'Elenco nei seguenti casi:

- Gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dalla Convenzione, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- Venir meno di uno solo dei requisiti minimi di ordine generale e di idoneità professionale, di idoneità tecnica e dei requisiti di capacità economico/finanziaria, laddove la carenza in oggetto non possa essere sanata in alcuna maniera;
- Gravi o reiterate violazioni di principi, regole, anche morali, e di norme etico/comportamentali e deontologiche per tutte le cause previste dalle leggi vigenti;

Allegato B

- Qualora nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui l'Art. 94 del codice dei Contratti Pubblici.

La Società della Salute Fiorentina Sud Est, accertata una o più inadempienze relative alle fattispecie di cui sopra, provvede ad inoltrare una contestazione formale al fornitore interessato, mediante PEC. Eventuali controdeduzioni e/o opposizioni da parte dei fornitori che abbiano ricevuto tale contestazione devono essere trasmesse alla Società della Salute Fiorentina Sud Est entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione della PEC con cui viene loro comunicata la contestazione.

11

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Società della Salute Fiorentina Sud Est si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione da parte del fornitore di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, dedicata ai rischi derivanti dalla erogazione delle prestazioni previste, di durata non inferiore alla durata della Convenzione, ovvero di richiedere la stipula di uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti.

ART. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY DEL FORNITORE DI PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali dell'operatore economico/professionista raccolti dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est per le finalità della presente Convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta. Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito.

È riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia. Nelle fattispecie sopra indicate, ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dei dati.

A tal proposito si precisa che:

- Il punto di contatto con gli interessati è rappresentato dal Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente recapito email: amministrazione@ip-privacy.it. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i propri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR contattando direttamente il Responsabile della protezione dei dati. Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- Gli operatori/professionisti con cui la SDS si convenziona saranno individuati, con nomina congiunta da parte dei contitolari, quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY DEL BENEFICIARIO

I dati personali dei beneficiari del progetto HCP, compresi quelli sensibili indicati all'art. 9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dai fornitori con i quali la SDS si convenziona quale Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679.

Allegato B

Ai destinatari dei buoni servizio è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente Convenzione in violazione della normativa in materia di privacy. I dati personali richiesti verranno trattati unicamente per le finalità amministrative e gestionali inerente la presente Convenzione. Il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

ART. 12 – CONTROVERSIE E RINVIO

Le parti risolvono le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, ispirandosi ai principi della leale collaborazione e cooperazione, correttezza e buona fede. Eventuali contestazioni circa la realizzazione delle attività, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Per tutto quanto qui non disciplinato si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

- Per la SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST
Simone Naldoni

- Per il fornitore _____
(Nome e Cognome) _____